



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile, Verde Pubblico

Ordinanza n° 254/05 /2013 del 27-2-2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- I fenomeni di inquinamento di natura organica che hanno interessato dal 09/10/10, le acque della sorgente "Scribano Oro" e dal 13/10/10 anche le acque dalla vicina sorgente "Misericordia", continuano a manifestarsi, anche se con andamento discontinuo e alternato fra le due sorgenti, motivo per cui le acque di dette sorgenti non vengono utilizzate per alimentare la rete di distribuzione cittadina;
- il NAS di Ragusa, a seguito della attività investigativa, riscontrava a carico delle aziende agricole esistenti nell'area a monte di tali sorgenti, una gestione degli effluenti di allevamento non conforme alle disposizioni di cui al Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 17/01/2007 e successive modifiche e integrazioni relativamente all'utilizzo ai fini agronomici degli effluenti di allevamento;
- fra tali aziende agricole si comprendeva quella di proprietà di Lissandrello Giuseppe, nato a Ragusa il 26/10/1939 e ivi residente in Via M. Schininà n° 32, sita in C/da Canalicci, nella quale veniva riscontrata la presenza di un'Area non delimitata adibita a concimaia con platea non impermeabilizzata, ove venivano raccolte considerevoli quantità di effluenti da allevamento le cui parti liquide venivano convogliate direttamente convogliate in un pozzo nero scavato nella nuda roccia calcarea, nonché la presenza di due pozzi trivellati asseritamente privi di regolare concessione rilasciata dal Genio Civile di Ragusa, così come previsto dal ex art. 2 e 17 del R.D. n. 1775/33;
- nei confronti del Sig. Lissandrello il Sindaco emetteva apposita ordinanza N. 1563 del 08/11/2010, ordinando la realizzazione di strutture zootecniche idonee al contenimento degli effluenti di allevamento, la bonifica delle aree interessate dalla presenza di reflui zootecnici, nonché le opere necessarie a salvaguardare i pozzi artesiani realizzando idonea copertura degli stessi, una platea impermeabile a protezione dell'imboccatura e le opere di convogliamento delle acque piovane per evitare interferenze con gli effluenti di allevamento;
- per l'esecuzione dei lavori, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, sono stati necessari tempi maggiori di quelli imposti con l'ordinanza, motivo per cui sono state emesse successive ordinanze di proroga dei tempi di esecuzione dei lavori imposti, ed in particolare la n. 1785/10 e la n. 332/11, a seguito delle quali i tempi di esecuzione venivano prorogati fino al 18/06/2011;

Considerato che:

- il persistere dello stato di inquinamento delle falde che alimentano le sorgenti "Scribano Oro" e "Misericordia", ha interessato anche il torrente su cui scaricano le suddette sorgenti e recentemente, segni di inquinamento sono stati rilevati anche nella falda acquifera che alimenta i pozzi trivellati B e B1, siti in prossimità dell'alveo del fiume Irminio, con conseguente ripresa delle attività investigativa del NAS di Ragusa, che con nota acquisita in data 11/02/2013 con Prot. 13023, segnalava di aver riscontrato, nell'azienda agricola sita in C/da Canalicci, di proprietà della ditta Lissandrello Giuseppe e condotta dallo stesso, irregolarità inerenti la gestione degli effluenti di allevamento ed in particolare:

- 1 – Le acque reflue provenienti dalla vasca di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili tracimano abusivamente sui terreni circostanti di pertinenza dell'azienda;
 - 2 – I reflui e i liquidi di gronda provenienti dalle due stalle non vengono convogliati direttamente nella concimaia, bensì sversati nell'area circostante l'azienda, direttamente sul terreno;
- allo stato l'attività posta in essere dall'azienda esclude in concreto la gestione dei suddetti effluenti per l'utilizzazione agronomica, viene a mancare il presupposto per l'applicazione della disciplina in tema di utilizzazione agronomica, concretizzandosi in una pratica di corretto smaltimento di rifiuti liquidi;

Visto l'art. n. 192 comma 3 del Decreto L.vo n. 152/06;

Visto il Decreto dell'A.R.T.A. del 17/01/2007;

Vista la L.R. n° 27/86;

Visto l'art. 40 della L.R. n. 30/93, modificato dalla L.R. 33/94;

Visto il D.L.vo n° 31 del 02/02/2001 e successive modificazioni;

Visto il D.L. 17/03/95 n° 79;

Vista la L. n° 172 del 17/05/95;

Vista la Delibera Interministeriale del 04/02/77;

Visto il Regolamento per la disciplina di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2002;

Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza ad eliminare la situazione di potenziale rischio sopra descritta al fine di evitare possibili pericoli per la salute dell'intera cittadinanza;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm. e ii. che definisce le attribuzioni del Sindaco per le emanazioni di provvedimenti con tingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA

Alla Ditta Lissandrello Giuseppe, nato a Ragusa il 26/10/1939 e ivi residente in Via M. Schininà n° 32, nella qualità di proprietario conduttore dell'azienda agricola ad uso zootecnico sita in C/da Canalicci, di provvedere urgentemente entro il termine di gg 5 dall'ottenimento del provvedimento di dissequestro delle aree da parte dell'autorità giudiziaria, dissequestro da richiedere entro il termine massimo di 48 ore dalla notifica della presente:

- a) convogliare i reflui prodotti nelle stalle in apposite vasche a tenuta o nella vasca a servizio della concimaia, evitando che gli stessi sversino nei cortili e/o che vengano trascinate dalle acque meteoriche;
- b) provvedere urgentemente allo svuotamento delle vasche di raccolta dei liquami, compresa la vasca di raccolta del percolato della concimaia e allo smaltimento di tali reflui, presso impianti autorizzati, operazione da ripetere periodicamente in funzione dei quantitativi di reflui prodotti, al fine di evitare sversamenti nel terreno circostante;
- c) bonificare le aree interessate dagli sversamenti e accumulo superficiale di acque reflue e percolati, nonché le aree interessate da accumulo di letame, provvedendo a movimentare il materiale contaminato nella concimaia;

AVVISA

- Che occorre dare comunicazione, dell'avvenuto dissequestro delle aree e della successiva esecuzione degli interventi al Settore VI del Comune di Ragusa;
- Che la mancata esecuzione degli interventi predetti, entro i termini previsti dalla presente Ordinanza, comporta l'esecuzione d'Ufficio dei lavori di cui ai punti b) e c) di che trattasi, con addebito delle relative spese;
- la violazione della presente ordinanza comporta:
 - la sanzione amministrativa che va da euro 300,00 a euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 255 comma 1 del D.Lgs 152/06;
 - la violazione dell'art. 650 del C.P.;
- la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza comporta l'arresto fino a un anno.

DISPONE

- 1) La notifica della presente al Sig. Lissandrello Giuseppe nato a Ragusa il 26/10/1939 e ivi residente in Via M. Schininà n° 32, al Signor Prefetto di Ragusa, al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, all'A.S.P. - Servizi Veterinari, al NAS del C.C. per la Tutela della Salute di Ragusa, al Comando Polizia Provinciale di Ragusa, all'ARPA, all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, al S.I.A.N. di Ragusa, al Responsabile dell'Igiene Pubblica di Ragusa, al Lab. di Sanità Pubblica di Ragusa, al Dirigente del Settore I del Comune per quanto di competenza;
- 2) L'invio della presente al Segr. Gen. del Comune per quanto di competenza;
- 3) La notifica al Comando Polizia Municipale incaricato della sorveglianza sulla osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza può essere impugnata dall'interessato innanzi al TAR entro 60 giorni e innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Palazzo di Città, li

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Margherita Rizza)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile, Verde Pubblico

Ordinanza n° 257/c.s. /2013 del 24-2-2013

OGGETTO: Sospensione Ordinanza n. 254 del 24-2-2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

➤ Con Ordinanza n. 254 del 24-2-2013 si è intimato alla ditta Lissandrello Giuseppe, nato a Ragusa il 26/10/1939 e ivi residente in Via M. Schininà n° 32, sita in C/da Canalicci, di provvedere urgentemente entro il termine di gg 5 dall'ottenimento del provvedimento di dissequestro delle aree da parte dell'autorità giudiziaria, dissequestro da richiedere entro il termine massimo di 48 ore dalla notifica della presente:

1. convogliare i reflui prodotti nelle stalle in apposite vasche a tenuta o nella vasca a servizio della concimaia, evitando che gli stessi sversino nei cortili e/o che vengano trascinate dalle acque meteoriche;
2. provvedere urgentemente allo svuotamento delle vasche di raccolta dei liquami, compresa la vasca di raccolta del percolato della concimaia e allo smaltimento di tali reflui, presso impianti autorizzati, operazione da ripetere periodicamente in funzione dei quantitativi di reflui prodotti, al fine di evitare sversamenti nel terreno circostante;
3. bonificare le aree interessate dagli sversamenti e accumulo superficiale di acque reflue e percolati, nonché le aree interessate da accumulo di letame, provvedendo a movimentare il materiale contaminato nella concimaia;

Considerato che:

➤ il sequestro penale ad oggi è stato convalidato dal G.I.P., nella considerazione che il suddetto Giudice non intende dissequestrare l'area di che trattasi se prima non vengono definite idonee misure ad hoc al fine di porre in sicurezza le aziende in argomento e/o delocalizzarle;

➤ a tal fine è stato disposto in data 14/02/2013 dai N.A.S. un sopralluogo congiunto presso la suddetta azienda con lo scrivente supportato dai propri uffici di competenza, la Provincia rappresentata dai propri uffici, il responsabile dell'A.R.P.A., il responsabile del Dipartimento Prevenzione Veterinaria, il Commissario Straordinario dell'ASP Ragusa;

➤ in occasione di tale sopralluogo si è fissata un'ulteriore riunione con i medesimi soggetti, effettuata in data 19 c.m. al fine di individuare gli interventi di messa in sicurezza delle aziende;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. Mm. E ii. che definisce le attribuzioni del Sindaco per le emanazioni di provvedimenti con tingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA

la sospensione dell'Ordinanza n. 254 del 22-2-2013 nelle more che si provveda all'individuazione degli effettivi interventi di messa in sicurezza, bonifica e/o delocalizzazione dell'azienda, provvedimenti per la cui individuazione è stato effettuato il citato sopralluogo del 14 Febbraio c.a. e successiva riunione tecnica del 19 Febbraio c.a.;

DISPONE

- 1) La notifica della presente al Sig Di Lissandrello Giuseppe, nato a Ragusa il 26/10/1939 e ivi residente in Via M. Schininà n° 32, al Signor Prefetto di Ragusa, al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, all' A.S.P. - Servizi Veterinari, al NAS del C.C. per la Tutela della Salute di Ragusa, al Comando Polizia Provinciale di Ragusa, all' ARPA, all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, al S.I.A.N. di Ragusa, al Responsabile dell'Igiene Pubblica di Ragusa, al Lab. di Sanità Pubblica di Ragusa, al Dirigente del Settore I del Comune per quanto di competenza;
- 2) L'invio della presente al Segr. Gen. del Comune per quanto di competenza;
- 3) La notifica al Comando Polizia Municipale incaricato della sorveglianza sulla osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza può essere impugnata dall'interessato innanzi al TAR entro 60 giorni e innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Palazzo di Città, il

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Margherita Rizza)

